

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING**INDICE**

- 1 SCOPO
- 2 APPLICABILITÀ
- 3 RIFERIMENTI
- 4 RESPONSABILITÀ
- 5 MODALITÀ OPERATIVE

DOCUMENTI

- ✓ M-35.01 – Convenzione a prestazioni sinallagmatiche
- ✓ M-35.02 – Nomina Resp. trattamento dati
- ✓ M-35.03 – Informativa privacy per il segnalante
- ✓ Verbale Consiglio d'Amministrazione
- ✓ Comunicazione a RSU
- ✓ Registro formazione del personale

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE

EDIZIONE n. 1				
Revisione n.	Data	Modifica effettuata	Emissione RGQ	Verifica ed approvazione DIR
0	11/12/23	Prima emissione	<i>EL</i>	<i>B</i>
1				
2				
3				
4				

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING**1 SCOPO**

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) e le modalità di gestione della relativa istruttoria, ai sensi della normativa vigente applicabile e nel rispetto della protezione dei dati personali.

2 APPLICABILITÀ***2.1 I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE SEGNALAZIONI***

La presente procedura si applica a Moveco Srl, ovvero alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati, compresi gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso aziende;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La disciplina stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse, l'integrità dell'Azienda, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici qualificati.

Tramite il canale Whistleblowing può essere segnalato quanto segue:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e procedure aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea

Sono escluse dall'ambito di applicazione tutte le fattispecie diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a interesse personale del segnalante, reclami o lamentele di natura personale o commerciale, rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

rapporto di lavoro. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, Moveco Srl si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

2.3 IL SOGGETTO GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Moveco srl ha incaricato per la gestione delle segnalazioni whistleblowing un Comitato di Esperti esterni in normativa whistleblowing, modelli organizzativi ex d.lgs.231/01 e sistemi di gestione, diritto dell'Unione e relazioni industriali e diritto del lavoro, con caratteristiche di autonomia, imparzialità e indipendenza rispetto ai processi che potrebbero essere oggetto di segnalazioni. Il Comitato viene indicato di seguito come “Gestore delle segnalazioni” o anche solo “Gestore” o “Comitato”.

3 RIFERIMENTI

- D. lgs n 24/2023 - “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Regolamento Europeo UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

4 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità di attuare la presente Procedura è di:

- **DIR** → in generale sulla corretta attuazione e gestione della Procedura nonché per la convocazione di eventuali Consigli d'Amministrazione
- **RRIU** → per la formazione e l'informazione del personale
- **RSGI** → per la gestione burocratica all'interno del S.G.I.

5 MODALITÀ OPERATIVE***5.1 TERMINI E DEFINIZIONI****Violazioni*

comportamenti, atti od omissioni che ledono l'ente privato, elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione

la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante

la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING*Personale*

amministratori, i dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, il management e i dipendenti, terze parti non dipendenti quali business partner, fornitori, clienti, collaboratori, stagisti, società di revisione, consulenti e ogni altro soggetto che agisce per conto dell'organizzazione.

Persona coinvolta

la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

Gestione

l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro

comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

5.2 CANALI DI DIVULGAZIONE

I canali di segnalazione si distinguono in 3 fattispecie crescenti:

1. Canale di segnalazione interno all'ente
2. Canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC
3. Divulgazione pubblica

5.2.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione dei canali di comunicazione tra loro alternativi, quali:

- **segnalazione scritta:** attraverso l'utilizzo della piattaforma software Globaleaks (<https://www.globaleaks.org/it>), raggiungibile anche attraverso il sito pubblico della Società;
- **segnalazione scritta:** attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare a COMITATO WHISTLEBLOWING - STRETTAMENTE RISERVATA - presso Confindustria Novara Vercelli Valsesia - Corso Cavallotti, 25 - 28100 - Novara; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno il destinatario indicato sopra.
- **segnalazione orale:** incontro de visu o contatto telefonico con il Comitato previo appuntamento richiedibile dal segnalante via e-mail (con conferma di ricezione) all'indirizzo whistleblowing@cnavv.it - le audizioni del segnalante in questo caso si potranno svolgere anche al di fuori dei locali aziendali.

Il personale che riceve una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale e con eventuali allegati, al competente Gestore delle segnalazioni, nel rispetto

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Gestore delle segnalazioni, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione, in assenza la segnalazione sarà considerata non gestibile. In caso di piattaforma, la ricevuta di segnalazione viene inviata in automatico dal sistema, con rilascio di credenziali.

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone, basate su fondati motivi e notizie veritiere. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata nel tempo e nel luogo, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente. Le successive fasi di accertamento sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Gestore delle segnalazioni potrà prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ma solo se pienamente circostanziate. Nel caso di segnalazione anonima, il Gestore infatti valuterà se la stessa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, valuterà di conseguenza come sia opportuno trattarla (ad es. come ordinaria o richiedendo al segnalante di palesarsi).

Istruttoria e accertamento della segnalazione

L'obiettivo è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Gestore avvierà una istruttoria per l'accertamento della segnalazione attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione ricevute, coinvolgendo le strutture aziendali o soggetti specializzati esterni (in questo caso previa intesa con la Direzione aziendale) in relazione all'oggetto della segnalazione; procederà se del caso all'audizione di soggetti interni o esterni.

Una volta completata l'attività di accertamento, qualora la segnalazione risulti fondata, il gestore procederà rivolgendosi alle figure apicali/agli organi/funzioni interne della Società e/o agli altri organi di amministrazione e controllo della Società, compreso l'Organismo di Vigilanza - se nominato – che appaiono competenti per dare seguito alla segnalazione; al Gestore infatti non compete alcuna valutazione e azione conseguente in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Fornirà successivamente, tramite i canali di comunicazione di cui ai punti precedenti, un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento. Tale riscontro sarà definitivo se

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

L'istruttoria sarà terminata oppure sarà di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, se ancora non ultimata. Nell'ambito dell'istruttoria, il Gestore mantiene i rapporti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

In caso di segnalazione infondata, non circostanziata o irricevibile, il Gestore provvederà alla sua archiviazione.

Chiusura delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni esamina i risultati della fase di istruttoria e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

5.2.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivo un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.2.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Infine, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna senza alcun riscontro o seguito nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ancor più grave rispetto al punto del canale esterno;

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o omissioni ancor più gravi rispetto al punto del canale esterno;

5.3 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare il Gestore delle segnalazioni in via diretta o a fronte di ulteriori e differenti situazioni di conflitto di interesse, è responsabilità dello stesso dichiarare il conflitto e la segnalazione verrà inviata al Presidente del Cda.

5.4 GARANZIE E TUTELE***5.4.1 RISERVATEZZA***

Tutto il Personale di Moveco Srl, coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.

5.4.2 TUTELA DEL SEGNALANTE

Moveco Srl garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva, cioè, in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address);
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all'interno della sua Segnalazione o decidere di rimanere anonimo.

Vedere per dettagli addendum al punto 5.8.

5.4.3 TUTELA DEL SEGNALANTE DA RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

Nel rispetto della legge è vietata e sanzionata ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un dipendente, il Gestore (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING***5.4.4 TUTELA DEL SEGNALATO***

Moveco Srl richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla procedura tutelano anche il segnalato. Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

5.5 SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Moveco Srl prevede e adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge.

5.6 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La Società Moveco Srl fornisce e promuove nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione, ove necessario, rivolte alla popolazione aziendale, comprendendo lo stesso, sulla gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo; informa le rappresentanze sindacali sulla procedura da adottare in fase iniziale.

5.7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR"), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, ed in conformità con la specifica informativa privacy resa agli interessati e accessibile sul sito web aziendale www.movecosrl.com nell'apposita sezione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING***5.8 MISURE DI SICUREZZA PIATTAFORMA GLOBALEAKS******5.8.1 CRITTOGRAFIA***

L'applicativo GlobaLeaks implementa uno specifico protocollo crittografico realizzato per applicazioni di whistleblowing in collaborazione con l'Open Technology Fund di Washington. Ogni informazione scambiata viene protetta in transito da protocollo TLS 1.2+ con SSL Labs rating A+.

Ogni informazione circa le segnalazioni e i relativi metadati registrata dal sistema viene protetta con chiave asimmetrica personale e protocollo a curve ellittiche per ciascun utente avente accesso al sistema e ai dati delle segnalazioni.

Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento.

Il sistema è installato su sistema operativo Linux su cui è attiva Full Disk Encryption (FDE) a garanzia di maggiore tutela dei sistemi integralmente cifrati in condizione di fermo e in condizione di backup remoto.

Protocollo crittografico: <https://docs.globaleaks.org/en/main/security/EncryptionProtocol.html>.

5.8.2 CONTROLLO DEGLI ACCESSI LOGICI

L'accesso applicativo è consentito ad ogni utilizzatore autorizzato tramite credenziali di autenticazione personali. Il sistema implementa policy password sicura e vieta il riutilizzo di precedenti password.

Il sistema implementa protocollo di autenticazione a due fattori con protocollo TOTP secondo standard RFC 6238. Gli accessi privilegiati alle risorse amministrative sono protetti tramite accesso mediato via VPN.

5.8.3 TRACCIABILITÀ

L'applicativo GlobaLeaks implementa un sistema di audit log sicuro e privacy preserving atto a registrare le attività effettuate dagli utenti e dal sistema in compatibilità con la massima confidenzialità richiesta dal processo di whistleblowing. I log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent. I log degli accessi degli amministratori di sistema vengono registrati tramite moduli syslog e registri remoti centralizzati.

5.8.4 ARCHIVIAZIONE

L'applicativo GlobaLeaks implementa un database SQLite integrato acceduto tramite ORM. Le configurazioni effettuate sono tali da garantire elevate garanzie di sicurezza grazie al completo controllo da parte dell'applicativo delle funzionalità sicurezza del database e delle policy di data retention e cancellazione sicura.

SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ - WHISTLEBLOWING***5.8.5 GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ TECNICHE***

L'applicativo GlobalLeaks e la relativa metodologia di fornitura SaaS sono periodicamente soggetti ad audit di sicurezza indipendenti di ampio respiro su base almeno annuale e tutti i report vengono pubblicati per finalità di peer review. A questi si aggiunge la peer review indipendente realizzata dalla crescente comunità di stakeholder composta da un crescente numero di società quotate, fornitori e utilizzatori istituzionali che su base regolare commissionano audit indipendenti che vengono forniti al progetto privatamente.

Audit di sicurezza: <https://docs.globaleaks.org/en/main/security/PenetrationTests.html>.